

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 28 ottobre 1972

Integrazione delle provvidenze a favore dei rimpatriati dalla Libia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come a voi ben noto, poco più di due anni or sono, il Governo della repubblica libica, improvvisamente, procedette alla confisca dei beni dei cittadini italiani che da decenni con la loro attività, con le loro iniziative, non solo avevano onorato il lavoro italiano in quel territorio, ma erano divenuti parte integrante e preminente della economia della Libia.

Dopo il provvedimento di confisca seguì, a breve, quello della espulsione dalla Libia delle singole persone e con il sequestro dei depositi bancari.

Quale sia stato l'atteggiamento e l'azione del Governo italiano è ancora oggi motivo di dolorosa constatazione in quanto la rinuncia alla tutela, alla difesa o, almeno, al mercanteggiamento di ogni più elementare diritto di questi nostri connazionali non è assolutamente

comprensibile a meno che — nella ipotesi più benevola — non sia da ascrivere a ragioni di equilibrio nell'area mediterranea oppure — nella ipotesi meno benevola — a motivi di carattere economico ad esclusivo vantaggio di qualche ente di Stato.

Indipendentemente da queste considerazioni ci auguriamo che un giorno il Ministro degli esteri voglia chiarire il suo atteggiamento perché siamo dolorosamente perplessi non tanto di quanto è successo ma, soprattutto, di quanto non è successo essendo sin'ora mancata una qualsiasi rivalsa nei confronti dello Stato libico.

La situazione, quindi, si pone in questi termini: da un lato migliaia di connazionali con le famiglie scardinate dalle loro case, dalle attività, dai posti di lavoro, con i beni confiscati, i depositi bancari bloccati e, dal-

l'altro una stupefacente inattività del Governo italiano che sembra non aver ancora ravvisato né l'urgenza né la necessità di addivenire con la Repubblica libica alla stipulazione di accordi per ottenere o la disponibilità dei beni, o un corrispettivo, oppure trovare un modo qualsiasi per affermare e confermare i diritti dei nostri connazionali.

In mezzo a questi due estremi sta un complesso di provvedimenti varati dal Governo italiano sia per sovvenire le più urgenti necessità dei rimpatriati, sia per avviarli ad un inserimento operativo nella economia italiana, sia per altre provvidenze contingenti.

Però, il consuntivo di quanto è stato realizzato in un anno e mezzo circa dalla entrata in vigore dei vari provvedimenti non si può dire confortante a cominciare dalla pratica disapplicazione delle norme specificatamente dettate per l'assunzione al lavoro a chiamata diretta dei rimpatriati, che ne avevano titolo, da parte di ministeri, enti locali, regioni e così via.

Pensiamo che nessuno di noi, onorevoli colleghi, possa meravigliarsi quando affermiamo che questa norma è stata costantemente elusa con le rituali formule « al momento non sussiste alcuna disponibilità per assunzioni con qualsiasi qualifica » oppure « la percentuale riservata alla categoria è esaurita ».

Purtroppo, legislativamente, ben poco o nulla abbiamo da proporre in quanto le disposizioni in vigore sono chiare e complete: reiterarle significherebbe dare vita ad una moderna edizione delle celebri « gride » manzoniane! Qui siamo di fronte ad una carenza dell'esecutivo che ha il dovere di intervenire e di obbligare le amministrazioni a rispettare la volontà del legislatore.

Quando arrivammo alla approvazione dei singoli provvedimenti: « Concessioni... » « Provvidenze... » « Norme integrative... », avemmo la sensazione di aver compiuto con il Governo un lavoro doveroso anche se suscettibile di miglioramenti e di perfezionamenti, però i connazionali della Libia hanno dovuto amaramente constatare, salvo in un settore sul quale ci intratterremo nel seguito della presente relazione, quanto e quale spazio intercorra fra una norma scritta e la sua concreta applicazione.

La legge del 6 dicembre 1971, n. 1066 « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari dei beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e indennizzi per beni, e diritti in precedenza perduti », dispose la con-

cessione di anticipazioni sui beni confiscati con lo scopo specifico di favorire un sollecito, reale, inserimento nella vita economico-sociale del paese dei nostri connazionali in modo da consentire loro la più rapida ripresa dell'esercizio delle rispettive attività.

Però l'intendimento, lo scopo, di questa legge, è stato in pratica disatteso dalla tradizionale limitatezza del Ministero del tesoro che ha ancorato l'intervento straordinario dello Stato, di aperto interesse sociale ed economico, ai criteri di una atona e non preveggenza contabilità di cassa ricopiando quanto, già venti anni or sono, ebbe a porre in essere con la legge 28 dicembre 1953, n. 968 per la concessione di indennizzi e contributi ai danneggiati dell'ultimo conflitto mondiale ed ai profughi dall'Istria e dalla Dalmazia.

Anche allora la legge venne voluta ed approvata con un chiaro movente sociale: gli indennizzi ed i contributi dovevano concorrere alla ricostruzione economica del paese disastroso dalla guerra; anche allora lo scopo finale, posto dalla volontà del legislatore, venne disatteso dalla lesina contabile del Ministero del tesoro per cui, ancora oggi, alla fine del 1972, nelle intendenze di finanza di tutta Italia e presso la direzione generale dei danni di guerra, giacciono, in attesa di essere liquidate, centinaia di migliaia (si tratta di una cifra reale) di domande con la edificante conseguenza che quando vengono pagate sulla base delle aliquote e delle valutazioni di cui alla legge del 1953 l'interessato riceve, oggi moneta svalutata — e come! — con tanto di guadagno per lo Stato.

È, ormai, prassi che contributi ed indennizzi siano vanificati nel loro scopo sociale ed economico ed i connazionali della Libia temono — ed a ragione dato l'esempio che hanno toccato con mano — la vanificazione anche dei loro capitali ché, se il ritardo nella concessione delle anticipazioni si allineerà con quello dei danni di guerra, non si fanno molte illusioni su quello che sarà il valore della moneta quando la percepiranno.

Con la legge 1066 del 1971 il Governo si è impegnato a corrispondere delle anticipazioni sul valore dei beni valutati ai prezzi di comune commercio, correnti prima del momento della confisca, in attesa di corrispondere il saldo dopo la conclusione di appositi accordi con la repubblica di Libia.

Possiamo noi, onorevoli colleghi, obiettivamente, non dico prevedere o soltanto supporre, con quale sollecitudine saranno corrisposte le anticipazioni e quando questi accordi saranno conclusi? Abbiamo il fondato

timore che fra qualche decina di anni — come avviene per i danneggiati dell'ultimo conflitto e per i profughi dall'Istria e dalla Dalmazia — le intendenze e la direzione generale dei danni di guerra chiederanno ancora ai superstiti, agli eredi dei connazionali espulsi dalla Libia, e catastali e tavolari e atti notori e fatture e libretti di carico del bestiame e certificati, tanti certificati.

In merito a questi argomenti che abbiamo sinteticamente tratteggiato e che richiederebbero un discorso molto più vasto, annegati come sono nella incapacità diplomatica del Governo e nella congerie di regolamenti, di disposizioni interne del Ministero del tesoro, non possiamo, per ora, che elevare un accorato e preoccupante richiamo, riservandoci in sede di discussione della presente proposta di legge di invitare il Governo a dimostrare una concreta volontà per addivenire, da un lato, ad accordi con lo Stato di Libia, e dall'altro, di snellire, accelerare, e semplificare e concludere le pratiche per la concessione di anticipazioni potenziando gli uffici, scarnendo le procedure, dotando gli uffici di spazio e di personale adeguato. Sarà bene anche unificare le competenze attualmente ripartite fra Ministero del tesoro e quello delle finanze con la conseguenza che una pratica inizia il proprio viaggio per una prima istruttoria presso il Ministero del tesoro; passa quindi all'ufficio tecnico erariale del Ministero delle finanze per la valutazione dei beni; ritorna al Tesoro per la ulteriore istruttoria e liquidazione; viene rispedita alle finanze affinché la intendenza emetta gli ordinativi di pagamento che vengono trasmessi agli uffici provinciali del tesoro, cioè alla Banca d'Italia per il pagamento.

Si tratta di una corsa ad ostacoli anche se lo schema tratteggiato è stato semplificato nei suoi momenti essenziali ma che può essere completato con l'intervento del comune di residenza del rimpatriato per la notifica del decreto di liquidazione, che può intrecciarsi con rilievi e richieste di chiarimenti di un ufficio all'altro, che si complica con la ulteriore domanda all'interessato di documenti e di precisazioni e, tutto questo, si badi bene, per la concessione di anticipazioni. Della liquidazione definitiva meglio, forse, non parlarne. Questa procedura pesantissima, tortuosa, pedante dovrà necessariamente esser rivista nel suo complesso.

. . .

Con l'articolo 1 che proponiamo, è nostro intendimento eliminare la discriminazione in

atto determinata dalle diverse percentuali di anticipazioni in relazione all'ammontare del valore accertato dei beni confiscati che, oggi, sono così previsti:

- il 70 per cento sui primi 10 milioni accertati, cioè lire 7.000.000;
- il 50 per cento da 10 a 30 milioni accertati, cioè lire 10.000.000;
- il 20 per cento da 30 a 50 milioni accertati, cioè lire 4.000.000;
- il 10 per cento oltre i 50 milioni accertati.

In altre parole il connazionale che ha subito la confisca di un capitale di 30 milioni ha diritto (non diciamo « riceve » perché non si sa quando arriverà il mandato) a lire 17.000.000 (cioè 7+10 milioni) quale anticipazione pari a circa il 56 per cento del capitale confiscato; un altro connazionale con un capitale di 200.000.000 ha diritto a 7 milioni + 10 milioni + 4 milioni + 15 milioni cioè ad un totale di 36 milioni pari al 15,20 per cento del suo capitale.

Questo criterio va, a nostro giudizio, assolutamente rivisto sia perché punitivo proprio per quelle persone che hanno dimostrato di possedere una più incidente capacità realizzatrice, sia perché un attivo reinserimento nella vita economico-operativa del paese può avvenire solo quando questi connazionali abbiano potuto provvedere, in ordine di urgenza decrescente, ai bisogni elementari del vitto, del vestiario, dell'alloggio e tralasciamo l'istruzione dei figli.

D'altro lato, l'avvio di una qualsiasi impresa sconta un paio d'anni di mancanza di utili per cui la ripresa di una attività postula la imprescindibile necessità di disporre subito di mezzi adeguati e sufficienti.

Qui va sottolineato che questi capitali che lo Stato ha deciso di anticipare trovano la contropartita nei beni che i singoli si sono visti confiscare in Libia. Spetta al Governo italiano, quindi, fare ogni sforzo per ottenere che le garanzie poste a base delle anticipazioni divengano liquide ed esigibili, e non intraprendere, nel timore di non riuscire ad affermare i propri diritti nei confronti della repubblica libica, l'altra via, quella facile della lesina nella tasca dei rimpatriati.

I connazionali della Libia hanno bisogno di capitali sufficienti e subito, altrimenti, se così non fosse, verrebbero fatalmente a consumare le limitate somme quando sono loro anticipate con il dosaggio delle percentuali decrescenti, per soddisfare i bisogni elementari della famiglia vanificando lo scopo della legge 1066 del 1971 che non è quello di fare

della assistenza, ma di immettere dei cittadini italiani, colpiti dalla sorte, nella attività economica del paese con piena possibilità di lottare sul piano concorrenziale e ciò a beneficio non solo dei singoli rimpatriati ma di tutta la collettività nazionale.

In altre parole bisogna trovare il coraggio di infrangere il mito del risparmio di cassa ed il Governo deve dimostrarsi capace di affrontare il problema con i criteri della più sana condotta economica aziendale che, oggi, investe capitali per conseguire gli utili anche dopo qualche anno.

Lo Stato con il sistema posto in essere, pur di evitare un contingente aggravio (ma quanto può essere?) del proprio bilancio si accolla un onere tale, anche se ripartito, che sull'arco di una decina di anni, — quanto ottimisticamente riteniamo sarà necessario per arrivare alla conclusione di questa partita — sarà economicamente e socialmente ben superiore al costo di cassa delle anticipazioni che oggi potrebbe fare.

Partendo, dunque, da un principio che riteniamo di sana politica e preveggenza economica proponiamo la corresponsione delle anticipazioni nella misura unica del 70 per cento qualsiasi sia il valore dei beni confiscati proprio per dare ai singoli dei mezzi adeguati ad una loro ripresa operativa nell'ambito della nostra economia.

Ma oltre al problema dei beni confiscati abbiamo quello particolare dei depositi bancari che, a nostro giudizio, può godere di un trattamento differenziato e di una immediata soluzione in quanto non è necessario procedere preventivamente ad alcun accertamento di valori dato che le cifre di ogni conto rappresentano un credito inoppugnabile e ben determinato e, d'altro lato, di tutti i beni, è il danaro che con il trascorrere del tempo perde più rapidamente di valore per il costante deprezzamento della moneta.

Proponiamo, quindi con l'articolo 2 che gli istituti di credito e le banche italiane che operavano in Libia riaprino qui in Patria i singoli conti, valutando le lire libiche al tasso di cambio corrente al momento della confisca.

Saranno questi istituti e queste banche, in surrogazione dei loro clienti, a regolare complessivamente tutti i singoli conti con il tesoro italiano che, in tal modo, avrà da trattare con tre o quattro interlocutori invece che con migliaia di persone.

Per coloro che avessero avuto confiscati i conti presso istituti o banche di altri paesi e che non operano in Italia provvederà alla li-

quidazione totale del conto il Ministero del tesoro su presentazione dei libretti a risparmio o su attestazione dell'ammontare del deposito rilasciato dalla stessa banca o dalle autorità libiche. Questi documenti saranno gli unici e sufficienti per ottenere il decreto di liquidazione ed il pagamento dovrà seguire senza alcuna altra formalità.

La legge 1066 del 1971 ha previsto una serie di sgravi fiscali anche con esenzione di tasse di bollo e di registro per un complesso di atti ed operazioni, ma non risulta che abbia considerato esplicitamente l'esonero delle anticipazioni e degli indennizzi dalla imposta di successione e dalla globale. Purtroppo gli anni passano ed altri ne passeranno prima della conclusione di questa dolorosa pagina di storia per cui verranno aperte sempre nuove successioni.

Così, con l'articolo 3, abbiamo inteso provvedere per questi casi, soprattutto nella considerazione che è doveroso escludere oneri a carico degli eredi quando il dante causa, essendo titolare di un interesse o di un diritto, non abbia potuto vederlo operante per cause e motivi a lui non ascrivibili in quanto determinati da situazioni esclusivamente burocratiche.

Con l'articolo 4 proponiamo una modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, per cui il rifiuto dell'alloggio da parte di uno dei connazionali assegnatari a causa della insufficienza di vani o per ubicazione in comune diverso da quello di residenza, non determina né perdita del posto in graduatoria né preclusione al diritto di assegnazione di una nuova abitazione.

D'altro lato con il successivo articolo 5 abbiamo inteso rafforzare la possibilità di una più rapida assegnazione dell'alloggio prevedendo a carico del Ministero dell'interno la corresponsione di un assegno-casa a favore di quei nuclei familiari che, pur avendo presentata domanda non abbiano ancora ottenuto la casa.

La concessione di questo assegno mensile nell'ammontare di lire 20.000 per il capo famiglia e di lire 5.000 per ogni persona a carico dopo le prime due, cessa al momento dell'assegnazione dell'alloggio. In tal modo sarà specifico interessare dello stesso Ministero dell'interno sollecitare enti, istituti, a consegnare il prima possibile un tetto ai rimpatriati dalla Libia.

Il nostro articolo 6 prevede una modifica dell'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, che attualmente dispone l'appli-

cazione delle norme in esse contenute non oltre la data del 31 dicembre 1972 — quando non altrimenti disposto dal singolo articolo, — nella previsione che con la fine del 1972 tutta la materia che concerne i rimpatriati dalla Libia sarebbe stata organicamente disciplinata con apposito provvedimento.

Siamo arrivati a novembre e, di questo provvedimento, nessuno ne parla per cui, già nella seduta del 19 ottobre 1972 della Commissione lavoro, discutendosi lo stato di previsione della spesa di questo Ministero, i deputati del MSI-Destra nazionale hanno sollevato il problema con la presentazione del seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in considerazione che non è stato ancora provveduto alla rielaborazione delle norme concernenti i benefici e gli indennizzi e la tutela delle provvidenze per gli italiani rimpatriati dalla Libia;

che la legge 28 agosto 1970 fissava al Governo il termine;

che il disagio per tale comportamento di grave insensibilità diviene drammatico per l'approssimarsi di tale scadenza;

che, d'altra parte, i nostri connazionali non hanno avuto in particolare ancora alcun indennizzo, e nemmeno quelli che si riferiscono ai liquidi depositati sui conti correnti bloccati dalla ignobile azione del governo libico;

impegna il Governo

ad assicurare il Parlamento per il pronto riordinamento di tutta la materia, così come appare dagli impegni assunti con legge, disponendo subito, e comunque entro il corrente anno, per i rimborsi delle somme depositate dai nostri connazionali nei loro conti correnti confiscati in Libia ».

L'ordine del giorno è stato accolto dal Governo senza riserve, ma nel timore che anche questa espressione di buona volontà possa restare senza un seguito di fronte alla prossima scadenza del 31 dicembre abbiamo ritenuto opportuno includere nella proposta di legge una norma per cui tutte le provvidenze comprese nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 con scadenza al 31 dicembre 1972 sono prorogate, non a data fissa, ma sino al momento in cui entrerà in vigore una nuova legge o emanato un nuovo decreto-legge per dare organica disciplina alla materia nel quadro di una normativa generale per la definitiva risoluzione del problema dei rimpatriati.

L'articolo 7 della nostra proposta di legge affronta il problema determinante per i connazionali della Libia e cerca di risolverlo nel modo più concreto e sollecito possibile. Con gli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1971, n. 568, il Parlamento intese sovvenire la volontà operativa dei rimpatriati dalla Libia che intendevano riprendere in Italia la loro attività autorizzando l'Istituto per il credito all'estero (ICLE) e l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati dall'estero ad effettuare le necessarie operazioni di finanziamento.

A distanza di circa sedici mesi dall'entrata in vigore della legge 568 del 1971 l'ICLE non ha ancora concesso alcun finanziamento — ripetiamo —, nessun finanziamento, pur essendo stato espressamente autorizzato a disporre per questo fine di tre miliardi di lire dei propri fondi.

Per converso l'Opera profughi in circa un anno ha svolto un lavoro veramente encomiabile come risulta dal seguente prospetto che sintetizza la situazione al 25 ottobre 1972:

Domande pervenute n. 398	L.	5.414.427.383
Domande deliberate n. 206	»	1.412.100.000
Domande passate agli atti		
n. 95	»	1.389.390.025
Domande respinte n. 45	»	825.544.700
Istruttoria Banca nazionale		
del lavoro n. 21	»	361.929.820
Istruttoria opera n. 28	»	397.060.260
Istruttoria IFA n. 2	»	103.210.000

Da qui la nostra giustificata convinzione di togliere all'ICLE l'autorizzazione alle operazioni di finanziamento data la inattività dimostrata e di concedere all'Opera profughi un contributo pari a quanto già autorizzato per l'ICLE.

Evidentemente l'Opera profughi, sorta a suo tempo per la tutela dei profughi dall'Istria e dalla Dalmazia, ben conoscendo le esigenze di quelli che sono scardinati dalle loro terre, sa quale valore abbiano gli interventi realizzati nei termini più brevi possibili per consentire, in modo concreto, una ripresa di attività economiche.

Le attività e le realizzazioni dell'Opera profughi sono di così precisa oculatezza nei vari campi e settori della vita del paese che siamo certi che questo organismo, anche attraverso la sua scarna ma efficientissima organizzazione d'ufficio e le qualità del personale può bene sostituirsi alla inerzia dell'ICLE.

Infine, con l'articolo 8 proponiamo la sostituzione dell'articolo 17 della legge 25 lu-

glio 1971, n. 568, che prevede la concessione dell'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica per i rimpatriati quando non fruiscono di alcun trattamento assistenziale per malattia ma solo per la durata di un anno.

Noi siamo del parere che queste forme di assistenza debbano essere sempre corrisposte sino al momento in cui l'interessato non venga a godere di una forma qualsiasi di previdenza per malattia, altrimenti dopo dodici mesi gli oneri verrebbero a gravare, specie

quelli ospedalieri, sui comuni dove i singoli hanno il loro domicilio di soccorso.

Riteniamo, con le nuove norme proposte, di avere apportato una serie di correttivi e di miglioramenti attesi dai nostri connazionali della Libia, e che il Parlamento italiano sarà sensibile a queste esigenze di carattere individuale, sociale ed economico.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge al parere degli onorevoli colleghi per una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è sostituito dai seguenti:

« L'anticipazione è corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia in epoca immediatamente precedente le misure limitative della proprietà nella misura unica del 70 per cento qualunque sia il valore accertato dal Ministero delle finanze, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le anticipazioni già corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate d'ufficio secondo le percentuali di cui al precedente comma ».

ART. 2.

Le banche e gli istituti di credito italiani già operanti nel territorio della Repubblica di Libia, a domanda dell'interessato, sono obbligate a riaprire in Italia i singoli conti con il cambio in lire italiane al tasso corrente al momento della confisca operata dalle autorità libiche.

Le banche e gli istituti si surrogano, a tutti gli effetti, ai singoli interessati nei confronti del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro provvede alla liquidazione integrale dei conti depositati presso banche o istituti di credito che non operano sul territorio nazionale, a domanda e dietro presentazione dei libretti a risparmio o documenti equipollenti o su attestazione delle banche o degli istituti stessi oppure su dichiarazioni delle autorità libiche. Tali do-

cumenti sono i soli necessari e sufficienti per l'emissione del decreto di liquidazione del conto.

Il Ministro del tesoro provvede a regolare con proprio decreto i rapporti con le banche e gli istituti di credito di cui al presente articolo.

ART. 3.

Alla fine dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è aggiunto il seguente comma:

« Le anticipazioni di cui all'articolo 1 e l'indennizzo di cui all'articolo 2 sono esenti da imposta di successione e non concorrono nella determinazione della imposta globale ».

ART. 4.

Alla fine dell'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegnazione dell'alloggio effettuata da qualsiasi istituto o ente può essere rifiutata dall'interessato quando i vani delle abitazioni, esclusa la cucina ed i servizi, sono inferiori al numero dei componenti il nucleo familiare meno uno, oppure quando l'alloggio si trova fuori dal comune di residenza dell'assegnatario.

Il rifiuto di cui al precedente comma non determina rinuncia al diritto dell'assegnazione di altro alloggio, né perdita del posto nella graduatoria già effettuata ».

ART. 5.

Con decorrenza dalla data del 1° luglio 1972 è concesso ad ogni famiglia non intestataria di beni immobili sul territorio dello Stato che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e sino all'assegnazione di un alloggio, di un assegno-casa di lire 20.000 mensili per il capo famiglia oltre a lire 5.000 per ogni persona convivente a carico dopo le prime due.

L'assegno-casa è erogato, a domanda, dalla prefettura territorialmente competente in relazione al comune di residenza dell'interessato.

ART. 6.

L'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, è sostituito dal seguente:

« Le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano sino al momento in cui la materia non sia organicamente disciplinata con successivo provvedimento nel quadro della normativa generale per la sistemazione dei rimpatriati dalla Libia ».

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è sostituito dal seguente:

« A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliano-dalmati ed ai rimpatriati dall'estero è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire tre miliardi per effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge anche per attività diverse da quelle svolte dai rimpatriati nel territorio dello Stato libico ».

ART. 8.

L'articolo 17 della legge 25 luglio 1971, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Ai predetti profughi e rimpatriati che versano in stato di bisogno e sino a quando non fruiscono di trattamento previdenziale per malattia è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1972 e per lire 120.000.000 per gli esercizi successivi ».

ART. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quanto disposto dai singoli articoli si fa fronte per l'esercizio finanziario 1973 con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.